



Trasporto rifiuti – Cancellazione dall’albo gestori ambientali di tutte le autovetture categoria M1, già iscritte in passato – Circolare Comitato Nazionale n. 1 del 26 marzo 2026

FAI INFORMA 084/2026 – NORME AUTOTRASPORTO

In accoglimento della richiesta formulata da FAI/Conftrasporto, il Comitato Nazionale ha deliberato che dal 26 marzo 2026 **“non è più consentita l’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali delle autovetture appartenenti alla categoria internazionale M1”**.

Questa disposizione, contenuta nella circolare n. 1 del 26 marzo 2026, è stata assunta in forza dei pareri recati in due note del Ministero dei Trasporti (rispettivamente del 29/11/2023 e 15/10/2025) che confermano che “le autovetture categoria M1 possono trasportare solo i passeggeri ed i loro bagagli”.

Per trasportare le cose – aggiungiamo noi – i veicoli devono essere classificati nella categoria N, che lo stesso articolo 47 Cds. definisce come “veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote”.

In caso si trasportino cose con le citate autovetture scatta l’articolo 82 del codice della strada che, *“Ferme restando le disposizioni di leggi speciali”* ad esempio quelle sui trasporti abusivi (art. 26 e 46 della legge 298/74 o articolo 7 del D.Lgv. 286/2005), punisce *“chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione”* con la sanzione pecuniaria di 87 euro, cui si aggiunge la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi (in caso di recidiva da 6 a 12 mesi).

Per tener conto del fatto che in passato, con la normativa dell’uso promiscuo, era consentito iscrivere all’albo gestori anche le autovetture e che in forza di ciò risultano attualmente iscritte oltre 5.600 autovetture, appartenenti a circa 4mila imprese per lo più iscritte in categoria 2-bis dell’Albo (categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno...) il Comitato Nazionale ha poi deliberato, con l’astensione di FAI/Conftrasporto, che le Sezioni regionali o provinciali dell’Albo procedano

alla cancellazione di ufficio delle predette autovetture M1 a partire dal **4 gennaio ed entro il 29 gennaio 2027**.

Ciò per dar modo alle imprese interessate di prendere conoscenza della questione e provvedere già nei prossimi mesi al riguardo (ad es. cambiando la destinazione di uso delle stesse, oppure sostituendole con furgoni della categoria N1).

Rispetto a tale decisione, assunta a maggioranza dal Comitato Nazionale, Conftrasporto si è astenuta, non solo in quanto concedere altri 9 mesi alle imprese in questione vuol dire consentire ancora una volta un trasporto irregolare alle stesse e giustificare una concorrenza sleale in danno alle imprese di trasporto dei rifiuti in conto terzi, ma soprattutto non garantisce loro di andare esenti dall'applicazione del ricordato articolo 82 del codice della strada, che non potrà essere esclusa producendo la circolare in esame.